



# CITTÀ DI ALESSANDRIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 / 16060 - 104

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017 - 2019**

Il giorno **quindici** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladiciassette** alle ore 09:30 in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del **15 MARZO 2017**.

Presiede l'adunanza **ROSSA Maria Rita**

Dei signori Membri della Giunta Comunale

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1.	ROSSA Maria Rita	Sindaco	X	
2.	CATTANEO Giancarlo	Vice Sindaco	X	
3.	ABONANTE Giorgio Angelo	Assessore	X	
4.	BARRERA Maria Enrica	Assessore	X	
5.	CATTANEO Pier Mauro	Assessore	X	
6.	FALLETI Claudio	Assessore	X	
7.	FERRALASCO Marcello	Assessore	X	
8.	GOTTA Maria Teresa	Assessore	X	
9.	LOMBARDI Claudio	Assessore	X	
10.	ONETO Vittoria	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale : **Salonia Antonio**.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

su proposta dell'Assessore al personale Claudio Falletti

Premesso che:

Il decreto lgs.vo n.165/2001 e s.m.i. stabilisce che:

- art. 2, comma 1 – “ le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base di questi, mediante atti organizzativi propri dei rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- art. 4, comma 1 - gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali, individuando le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare;

- art. 6, comma 1 - le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;

- art. 33 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, al comma 1.” *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*e al comma 2...” Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;”*

il decreto lgs.vo n.267/2000 e s.m.i. prevede che

- all'art. 89 del d.lgs. 267/2000 gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- all'art. 89, comma 5, “.... gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”..;
- all'art. 91, comma 1 ... gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice della amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68....”;

- l'art. 12 del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi , adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n.49 del 28/2/2013, prevede:

- al comma 2. “ Su proposta dell'Ufficio di Direzione, la Giunta approva il Piano triennale del fabbisogno di personale tenuto conto della programmazione complessiva dell'Ente .....e nel rispetto dei vincoli di spesa contenuti nel documento di Bilancio.

- al comma 3. “ In relazione al Piano esecutivo di gestione e al Piano triennale del fabbisogno di personale, con le stesse modalità previste al comma 2, la Giunta approva il piano annuale del fabbisogno di personale, su proposta dell’Ufficio di direzione, formulata in base alle indicazioni e alle esigenze manifestate dalle Direzioni...”

- il combinato disposto dagli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000 e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce alla Giunta comunale la competenza generale e residuale in materia, ed alla facoltà per l’Ente di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

- la normativa in materia di gestione del personale di seguito che stabilisce:

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
<p>Art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113</p>	<p>che ha abrogato la lettera a) all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.</p>

- le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

<p><u>Per gli anni 2014-2015</u>          Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014          (come modificato dall’art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015)</p>	<p>Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento</p>
---	--

	a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
<u>Dall'anno 2016</u> Art. 1, comma 228, della legge 208/2015	Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge 190/2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5- <i>quater</i> dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
<u>Art. 1, comma 424,</u> della legge 190/2014	Il comma 424 della legge 190/2014 stabilisce che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le proprie quote di capacità assunzionale a tempo indeterminato: 1. all'immissione in servizio dei vincitori di concorso pubblico, inseriti in proprie graduatorie; 2. alla ricollocazione delle unità soprannumerarie di città metropolitane e province, destinatarie di processi di mobilità; 3. esclusivamente per le finalità di ricollocazione, utilizzano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale cessato negli anni 2014 e 2015, salvo l'esaurimento del soprannumerario. Fermi i vincoli del patto di stabilità e verificata la sostenibilità finanziaria e di bilancio, le spese per il precitato personale ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006. Sono nulle le assunzioni effettuate in violazione del comma 424.

- si riassume, alla luce della sopra citata normativa, la capacità assunzionale dei Comuni, oltre i 9.999 abitanti nella seguente tabella:

<b>Anno</b>	<b>Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%</b>
<b>2014</b>	60% della spesa delle cessazioni anno precedente
<b>2015</b>	60% della spesa delle cessazioni anno precedente
<b>2016</b>	<u>25%</u> della spesa delle cessazioni anno precedente
<b>2017</b>	<u>25%</u> della spesa delle cessazioni anno precedente
<b>2018</b>	<u>25%</u> della spesa delle cessazioni

- la Circolare n. 1 del 30/01/2015 UGM\_FP 549, ha fornito alle amministrazioni alcune indicazioni operative sull'applicazione dell'art. 1, comma 424, della l. 190/2014, così riassumibili:

....” le regioni e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma 424. Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015. La percentuale di *turn over* legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni, ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007. Le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che sono in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio. Le spese per il personale assorbito in mobilità secondo il comma 424 non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta. ...”

- il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, ed in particolare gli articoli 4 e 5 del d.l. 78/2015 con cui il legislatore ha previsto, in relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il transito del personale appartenente ai Corpi ed ai Servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 a seguito di apposita individuazione da parte degli Enti di area vasta e previa definizione delle relative funzioni da parte delle Regioni, stabilendo altresì che detto transito avvenga presso gli Enti nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni e in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio.

- con nota del 11 agosto 2016, n. 42335, il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 ha ripristinato le ordinarie capacità assunzionali in Sardegna, Basilicata e Piemonte e per la polizia locale anche in Toscana;

- il decreto-legge n.113/2016 che all'art. 16 ha abrogato il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente di cui all'art. 1, comma 557 lett.a) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007):

- con sentenza n.272/2015 depositata in data 22/12/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24/4/2014 n.66 ( Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) che stabiliva per gli Enti non in regola con i tempi medi dei pagamenti stabiliti dal decreto lgs.vo n.231/2002, il divieto di procedere per l'anno successivo ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale;

**PREMESSO** altresì che:

- il Comune di Alessandria, a seguito delle pronunce della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte n.279 del 28/11/2011, e n. 12 del 19/1/2012, in merito al Bilancio di previsione 2011 ed al Rendiconto 2010, è stato sottoposto a procedimento di controllo attivato ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seg. della Legge 23/12/2005 n.266 e proseguito ai sensi dell’art.6, comma 2 del Decreto lgs.vo 6/9/2011 n.149 ed ha dichiarato obbligatoriamente con successiva deliberazione n.61 del 12/7/2012 lo stato di dissesto ai sensi dell’art. 246 del decreto lgs.vo n.267/2000 e s.m.i. TUEL;

- che a seguito di quanto sopra esposto, veniva avviato un percorso di risanamento dell’Ente con l’approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato anno 2012 e Bilancio pluriennale 2012-2014 ( con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14/3/2014) nonché con l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015 ( con deliberazione del Consiglio c/le n.36 del 14/3/2014) ed una nuova fase dell’attività amministrativa con l’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2014 – 2016 ed il Bilancio di Previsione 2014 (deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 29/9/2014);

- la condizione di dissesto finanziario ha pesantemente condizionato le capacità assunzionali dell’Ente come risulta dai provvedimenti relativi ai fabbisogni di personale approvati e risultanti agli atti, sottoposti al controllo della Commissione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le Autonomie locali (ora Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali ) presso il Ministero dell’Interno, così come i provvedimenti di rideterminazione di dotazione organica, ai sensi dell’art. 243 del d. lgs.vo n.267/2000 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta C/le n.313 del 20/11/2012 ad oggetto: Rideterminazione della dotazione organica – allegato all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”, con la quale la dotazione organica dell’Ente è stata ridotta da 828 posti in dotazione a 710 , applicando una consistente riduzione dei posti vacanti nelle diverse categorie, approvata dalla Commissione centrale per la Finanza pubblica nella seduta del 12/3/2013 come risulta dalla nota inviata al Comune di Alessandria con prot.0004598 del 21/3/2013;

**VERIFICATO** pertanto che con riferimento alla dotazione organica rideterminata la situazione di copertura dei posti al 1/3/2017 risulta la seguente:

<b>CATEGORIA</b>	<b>N.POSTI ORGANICO RIDETERMINATO</b>	<b>N.POSTI COPERTI AL 1/3/2017</b>	<b>N. POSTI VACANTI AL 1/3/2017</b>
<b>DIRIGENTI</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>D3</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>4</b>
<b>D</b>	<b>113</b>	<b>93</b>	<b>20</b>
<b>C</b>	<b>319</b>	<b>273</b>	<b>46</b>
<b>B3</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>6</b>
<b>B</b>	<b>119</b>	<b>104</b>	<b>15</b>
<b>A</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>5</b>
<b>TOTALE</b>	<b>710</b>	<b>613</b>	<b>97</b>

e pertanto i posti ad oggi risultanti vacanti in dotazione organica, a seguito delle cessazioni verificatesi nel tempo, sono in totale **n. 97**;

**PRESO ATTO** che il Contratto decentrato integrativo vigente stabilisce, nella dichiarazione congiunta n.2 relativa alla classificazione del personale nelle categorie B e D, ....

“le parti, prendendo a riferimento la cessazione del regime transitorio di cui all’art. 12, comma 3 del CCNL del 31/3/1999 ( ordinamento del personale degli EE.LL.) con la dichiarazione congiunta n.11 del CCNL del 5/10/2001 ( che ha sancito il superamento della clausola di sbarramento sulle

posizioni economiche B4 e D3) e la giurisprudenza consolidata in essere.....concordano sul superamento delle posizioni giuridiche di accesso B3 e D3..... Si intendono fatti salvi gli inquadramenti di personale attualmente in posizione B3 e D3 giuridica, i cui posti, in caso di cessazione dal rapporto di lavoro del titolare, verranno ricollocati nella posizione iniziale della categoria ( B1 e D1).....;

**RILEVATO** pertanto che in applicazione del contenuto del sopra citato CCDI i posti vacanti in dotazione organica, nelle categorie D3 e B3 pari rispettivamente a:

D3 n.4 - B3 n.6

vengono riattribuiti alla categoria iniziale D1 e B1, la cui consistenza di dotazione viene rideterminata in: D1 n. 117 posti e B1 n. 125 mentre sulle categorie D3 e B3 restano esclusivamente i posti coperti dal personale attualmente in servizio, inquadrato a seguito di concorso/selezione pari a D3 n. 52 e B3 n.55, rideterminando la situazione complessiva come da tabella seguente:

CATEGORIA	N.POSTI ORGANICO RIDETERMINATO	N.POSTI COPERTI AL 1/3/2017	N. POSTI VACANTI AL 1/3/2017
<b>DIRIGENTI</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>D3</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>117</b>	<b>93</b>	<b>24</b>
<b>C</b>	<b>319</b>	<b>273</b>	<b>46</b>
<b>B3</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>125</b>	<b>104</b>	<b>21</b>
<b>A</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>5</b>
<b>TOTALE</b>	<b>710</b>	<b>613</b>	<b>97</b>

VISTA inoltre la deliberazione della Giunta c/le n. 1 del 13/1/2016 con la quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo generale ( macro-struttura) dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge n.190/2012 per la prevenzione della corruzione e le linee del relativo Piano, con particolare riferimento alle Direzioni tecniche, individuando altresì le macro funzioni istituzionali e le funzioni gestionali riferite alle diverse Direzioni e Servizi Autonomi, in applicazione dei nuovi criteri stabiliti con l'armonizzazione contabile;

**DATO ATTO** che la legge- quadro della Regione Piemonte n. 57/91 all'art. 1 stabilisce il contingente degli appartenenti al Corpo Polizia locale sulla base del parametro n.addetti/consistenza della popolazione individuando le classi di appartenenza degli Enti e nella fattispecie del Comune di Alessandria il parametro da applicare risulta 1/800 abitanti e porta al calcolo di un contingente di n.119 addetti complessivamente di cat. D e C;

**CONSIDERATO** che il Documento unico di programmazione 2016 – 2018 approvato con deliberazione del Consiglio c/le n.55 del 18/5/2016, ( di cui il Piano del fabbisogno triennale 2016 – 2018 risultava un allegato) rilevava la carenza di personale nel settore Polizia locale in particolare con riferimento ai profili di agente di polizia municipale – cat. C - per cui risultava auspicabile una programmazione biennale di assunzioni, anche mediante pubblici concorsi, previa autorizzazione ministeriale per il periodo del dissesto finanziario;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 30/9/2016 veniva successivamente approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2017 – 2019, il cui allegato B) risultava il Piano triennale del fabbisogno 2017 – 2019 recante la programmazione assunzionale residuale 2016 e quella degli anni 2017 – 2018 e 2019 in cui venivano indicate come da completare le procedure di mobilità dagli Enti di area vasta per n.2 dipendenti di cat. C con

profilo di vigilanza e la riespansione del rapporto di lavoro part time per completamento orario di n.4 dipendenti di cat. C e n.5 addetti di cat. B;

**VISTA** inoltre la deliberazione della Giunta c/le n. 239 del 14/9/2016 con la quale, nelle more dell'approvazione del DUP da parte del Consiglio C/le ( rif. proposta della Giunta n.216/2016) si disponeva l'assunzione, previa autorizzazione della Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno, di n.2 Agenti di vigilanza, in mobilità dalla Provincia di Alessandria, risultanti in soprannumero, in considerazione della emergenza in termini di contingenti di personale del Servizio Autonomo Polizia locale del Comune di Alessandria;

**RILEVATO** che la procedura di mobilità di n.2 Agenti di vigilanza – cat. C provenienti da Ente di Area vasta come sopra indicato non è stata perfezionata e le assunzioni non sono avvenute, come risulta dalle Tabelle attualmente presenti sul sito della Funzione Pubblica, che ha assegnato i n.2 dipendenti – cat. C2 – al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria;

**CONSTATATO** pertanto che attualmente l'organico della Polizia locale risulta pari a n.73 addetti complessivamente, di cui in cat. D n.13 funzionari/specialisti di vigilanza e in cat. C n.60 agenti di polizia municipale, e pertanto molto inferiore al contingente stabilito dalla Legge regionale sopra indicato, con pesanti ricadute negative in termini di operatività nei diversi servizi alla città svolti dalla polizia locale;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta C/le n. 39 del 1/3/2017 con la quale è stata concessa a n.9 dipendenti complessivamente con rapporto di lavoro part time, la riespansione dell'orario di lavoro settimanale da 29 ore e 10 minuti a 30 ore e precisamente a n. 4 Educatori di cat. C. e n.5 Assistenti Socio educativi di cat. B. del Servizio Sistema educativo Integrato con una spesa teorica pari a €. 5.810,10 ( di cui 4.212,10 per assegni, €. 1.232,70 per oneri e €. 365,30 per IRAP)

**ATTESO** inoltre che questo ente non dispone di graduatorie di concorso vigenti i cui vincitori non siano stati già assunti;

**PRESO ATTO** che con deliberazione n.14 del 17/10/2016 La Commissione Straordinaria di liquidazione, prevista negli Enti dissestati a nomina del Presidente della Repubblica e per i compiti di cui all'art. 252 e seg. del decreto lgs.vo n.267/2000 e s.m.i., ha deliberato la cessazione dell'attività straordinaria di liquidazione ed il termine dello stato di dissesto deliberato dal Consiglio Comunale di Alessandria in data 12/7/2012;

### **TUTTO CIO' PREMESSO;**

**VERIFICATO** che, in applicazione della normativa nel dettaglio sopra riportata, con la conclusione del periodo di dissesto, l'Ente recupera pienamente la titolarità alla gestione finanziaria ordinaria e riacquista la propria capacità assunzionale; del Comune di Alessandria sul triennio 2017 – 2019 risulta pari a 25% delle spese per cessazioni sia per l'anno 2016, sia per il 2015;

**VISTI** pertanto i tabulati trasmessi dal Servizio Amministrazione Economica del personale, risultanti agli atti, da cui risulta il valore teorico annuo del personale cessato dal servizio per pensionamento/decesso ( escluso quindi il personale in mobilità presso altri Enti) su cui calcolare in percentuale la capacità assunzionale secondo quanto segue:

- anno 2016: € 582.199,67 di cui 430.725,68 per assegni - € 114.862,31 per oneri e € 36.611,68 per IRAP – 25% delle spese di cessazione per € 145.549,92;
- anno 2015: € 533.203,00 di cui € 400.431,00 per assegni - € 106.724,00 per oneri e € 26.048,00 per IRAP – 25% delle spese di cessazione pari a € 133.300,75, importo già utilizzato per € 62.898,00 ( rif. deliberazione G.C. n.308 del 11/11/2015) – resti disponibili per € 51.610,72 ;

**RITENUTO**, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato 2017 – 2019, secondo il contenuto della **Tabella A) allegata** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

**RILEVATO** inoltre che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

**VISTA** la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

**RICHIAMATO** quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, che per il Comune di Alessandria ammonta a € 36.122,00 (24.764,00 per spesa di personale a tempo determinato e € 11.358,00 per spesa relativa a contratti co.co.co ) e verrà impiegata nelle sostituzione del personale educativo nelle scuole per la prima infanzia ( a seguito di malattia, eventuali maternità L. 104 etc) previa selezione di candidati idonei, come indicato dal Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche educative, Culturali, e Sociali;

**PRESO ATTO** inoltre delle seguenti disposizioni normative in materia di spesa:

- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 che ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;
- l'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, con la cui applicazione, la spesa di personale complessiva presunta riferita all'anno 2016 ammonta a € **25.034.552,36**, come da istruttoria resa in sede di ultima istruttoria inoltrata alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali e in attesa dell'approvazione del Conto consuntivo anno 2016;
- il rispetto del valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.90/2014 indicato nella tabella qui di seguito riportata:

	2011	2012	2013	Media triennio

				2011/2013
<b>Spese intervento 01</b>	<b>29.605.576,46</b>	<b>26.257.388,88</b>	<b>23.824.354,85</b>	<b>26.562.440,06</b>
<b>Spese intervento 03</b>	<b>717.184,29</b>	<b>460.819,00</b>	<b>2.420,00</b>	
<b>Irap intervento 07</b>	<b>1.572.745,27</b>	<b>1.412.457,98</b>	<b>1.284.420,57</b>	<b>1.423.207,94</b>
<b>Altre spese da specificare:</b>	<b>134.871,73</b>	<b>55.089,75</b>	<b>68.783,85</b>	
Risoluzioni contrattuali ed altro	134.871,73	55.089,75	68.783,85	
<b>Totale spese di personale</b>	<b>32.030.377,75</b>	<b>28.185.755,61</b>	<b>25.179.979,27</b>	<b>28.465.370,88</b>
<b>(-) Componenti escluse*</b>	<b>1.529.007,96</b>	<b>2.363.534,52</b>	<b>2.658.044,86</b>	
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa* (A)</b>	<b>30.501.369,79</b>	<b>25.822.221,09</b>	<b>22.521.934,41</b>	<b>26.281.841,76</b>
<b>Totale spesa corrente (B)</b>	<b>105.252.414,21</b>	<b>100.779.218,25</b>	<b>101.415.292,91</b>	
<b>Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A/B)</b>	<b>28,98%</b>	<b>25,62%</b>	<b>22,21%</b>	

inserita nella deliberazione della predetta Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti locali durante la seduta del 17/11/2015 con cui è stato dato al Comune di Alessandria l'assenso al Piano triennale del Fabbisogno di personale 2015- 2017;

**PRESO ATTO** che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale;

**PRESO ATTO** altresì che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 33, comma 2, del d.gs.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 76, comma 4, del d.l.112/2008, rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2015;
- art. 10, comma 5, del d. lgs.150/2009, adozione del piano delle performance;

**RILEVATO** infatti che:

- il Comune di Alessandria ha rispettato gli obiettivi posti dal patto di stabilità per l'anno 2015 a seguito del Monitoraggio del patto di stabilità interno, come da certificazione digitale inviata in data 11/5/2016 sottoscritta e trasmessa dal Direttore Responsabile dei Servizi Finanziari;
- il Comune di Alessandria ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n.365 del 21/12/2016 il Piano di azioni positive per il triennio 2016 - 2018;
- il Comune di Alessandria ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con deliberazione di Giunta comunale n.49 del 8/3/2017;

- a seguito di specifiche richieste inviate con rispettive note in data 12/1/2017 i Direttori delle diverse Direzioni dell'Ente hanno esposto le richieste di fabbisogno di personale nel triennio evidenziando le priorità, ai sensi dell'art. 6, comma 4bis del decreto lgs.vo n.165/2001 e s.m.i.;

**CONSTATATO** che, secondo il contenuto dell'art. 12 – Pianificazione e programmazione delle risorse umane – del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Ufficio di Direzione, presieduto dal Presidente, Segretario Generale Dott. A. Salonia, riunitosi in data 15/03/2017, ha preso visione del presente provvedimento, esprimendosi favorevolmente;

**PRESO ATTO** che sul contenuto del presente provvedimento è prevista l'informazione alle OO.SS. di categoria ed alla R.S.U. aziendale ai sensi dell'art. 7 e 10 del CCNL 1/4/1999 nonché alla R.S.A. ed alle OO.SS. dell'area Dirigenti ai sensi dell'art.7 e 11 del CCNL 1998/2001 relativo all'Area della Dirigenza;

**Visto** l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Atteso che con proprio verbale il Collegio dei Revisori dei Conti accertano la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO dei pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.:

parere di regolarità tecnica: favorevole

Dr. Antonello Paolo Zaccone

Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie

parere di regolarità contabile ex art. 49 D.L.gs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012:

favorevole

Dr. Antonello Paolo Zaccone – Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie

Con voti unanimi, resi in forma palese;

## **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE**, sulla base delle motivazioni in premessa indicate e richiamando parte dei contenuti delle deliberazioni sopra citate, il Piano del Fabbisogno di personale 2017 - 2019 secondo l'Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, ed è stato predisposto, secondo le proposte fornite dai competenti Direttori, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto lgs.vo n.165 e s.m.i.;

**2) DI RIDETERMINARE**, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, la dotazione organica dell'Ente in applicazione del contenuto del sopra citato CCDI, riattribuendo i posti vacanti risultanti nelle categorie D3 e B3 pari rispettivamente a:

D3 n. 4 - B3 n.6

alla categoria iniziale D1 e B1, la cui consistenza viene rideterminata in: D n. 117 posti e B n. 125 mentre sulle categorie D3 e B3 restano esclusivamente i posti coperti dal personale attualmente in servizio, inquadrato a seguito di concorso/selezione come da tabella seguente:

<b>CATEGORIA</b>	<b>N.POSTI ORGANICO RIDETERMINATO</b>	<b>N.POSTI COPERTI AL 1/3/2017</b>	<b>N. POSTI VACANTI AL 1/3/2017</b>
<b>DIRIGENTI</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>D3</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>117</b>	<b>93</b>	<b>24</b>
<b>C</b>	<b>319</b>	<b>273</b>	<b>46</b>
<b>B3</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>125</b>	<b>104</b>	<b>21</b>
<b>A</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>5</b>
<b>TOTALE</b>	<b>710</b>	<b>613</b>	<b>97</b>

**3) DI DARE ATTO** che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2018 e 2019.

Con successiva votazione espressa all'unanimità e nelle forme di legge, resa in forma palese;

#### **DICHIARA**

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo del 18.08.2000.

**ATTESTAZIONI E PARERI**  
**SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.**

Il Responsabile del 1606000000 - DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 14 marzo 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 14 marzo 2017

Il Responsabile del 1600020500 - ASSESSORATO ORGANIZZAZIONE - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E UNIVERSITÀ, Dr. Falletti Claudio, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 15 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
ROSSA Maria Rita

IL SEGRETARIO GENERALE  
Salonia Antonio

Publicata all'albo pretorio on line del Comune il 16 marzo 2017 con pubblicazione numero 800 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE  
Dott.ssa Daniela Boccardo

**DIVENUTA ESECUTIVA**

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

*Alessandria* li \_\_\_\_\_,

IL SEGRETARIO GENERALE